



REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI GORDUNO

del 18 maggio 1998

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992, del regolamento di applicazione (RALOP) dell'11 ottobre 1994, del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati dell'11 ottobre 1994 e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

- Art. 1** Il nome del Patriziato è: *Patriziato di Gorduno*
Definizione e scopo (Art. 1 LOP) Il territorio del Patriziato di Gorduno si estende su tutta la giurisdizione territoriale del comune di Gorduno. Possiede inoltre proprietà al piano sulla giurisdizione del Comune di Bellinzona.
Il Patriziato di Gorduno confina
nella zona di montagna:
- a sud: con il Patriziato di Carasso (proprietario dell'alpe di Cassengo)
- a ovest: con il Patriziato di Monte Carasso
- a nord-ovest: con il Patriziato di Preonzo
- a nord: con il Patriziato di Gnosca
- a est: con la zona del piano
in piano:
- con i corrispondenti numeri di mappa
- Art. 2** Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
Altri enti (Art. 2 LOP)
- Art. 3** Il Patriziato di Gorduno, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5974 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
Costituzione (Art. 3 LOP)
- Art. 4** Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 33 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta il cantone Ticino.
Sigillo



sigillo e stemma

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

- Art. 5** Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
- Art. 5**
Pubblico concorso
(Art. 12 cpv. 3 LOP) Quando il valore supera l'importo di fr. 10'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.
- Art. 6** Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio, l'Ufficio patriziale può prevedere l'organizzazione di una o più giornate di lavoro comune, nella forma del volontariato. Il Patriziato non preleva quote per coloro che non corrispondono la prestazione ma può offrire agevolazioni finanziarie ai partecipanti.
- Art. 6**
Lavoro comune
(Art. 21 LOP)

Capo II

Modi di godimento

- Art. 7** È vietato ogni qualsiasi taglio di piante su tutta l'estensione boschiva del Patriziato senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio patriziale.
- Art. 7**
Definizione
(Art. 28 cpv. 1 LOP) La raccolta di legna morta è concessa ai patrizi e non patrizi.
- Art. 8** Per il godimento di cui all'art. 7, saranno riscosse le tasse decise dall'Ufficio patriziale sulla base delle situazioni di mercato, da un minimo di fr. 1.-- ad un massimo di fr. 20.- il quintale.
- Art. 8**
Tassa
(Art. 28 cpv. 2 LOP)
- Art. 9** È concessa l'assegnazione di legna da ardere per esclusivo uso domestico, secondo disponibilità. L'Ufficio patriziale di regola esige dai beneficianti una congrua partecipazione finanziaria di cui all'art. 8.
- Art. 9**
Godimento di legna da ardere
- Art. 10** Ad ogni patrizio maggiorenne è concesso, in virtù dell'art. 30 della LOP, un quantitativo massimo di venti metri cubi di legna d'opera ogni dieci anni. Il quantitativo totale annuale concesso è fissato attraverso un'ordinanza dell'Ufficio patriziale. Le concessioni di legna d'opera devono essere annotate in un apposito registro.
- Art. 10**
Quantitativo
(Art. 30 cpv. 2 LOP)
- Art. 11** È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.
- Art. 11**
Deposito rifiuti
Divieto L'ufficio patriziale può esigere lo sgombero a spese del proprietario.

- Art. 12** È vietato erigere costruzioni rispettivamente alterare fondi su terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.
Costruzioni
Divieto
- Art. 13** **Parcelle a nord della collina di San Carpofo**
Acquedotto forestale
Beni di
godimento Le condizioni di utilizzo degli impianti sono disciplinati mediante regolamento apposito.
- Art. 14** **Strade forestali**
Sala patriziale
Beni di
godimento **Cascinali sugli alpi**
L'esercizio, l'uso, le tasse e le disposizioni tecniche degli impianti sono disciplinati attraverso speciali ordinanze dell'Ufficio patriziale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

- Art. 15** Gli organi del Patriziato sono:
Organi
(Art. 64 LOP) a) l'assemblea patriziale
b) l'ufficio patriziale

Capo II

L'Assemblea patriziale

- Art. 16** L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
Composi-
zione
(Art. 67 LOP)

- Art. 17** Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.
Assemblee
ordinarie La prima si riunisce il primo lunedì di marzo e:
Date e a) nomina l'ufficio presidenziale e gli scrutatori;
oggetti b) esamina il rapporto della commissione della gestione;
c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.
(Art. 71 e 69 La seconda si riunisce il primo lunedì di dicembre e:
cpv. 3) a) nomina l'ufficio presidenziale e gli scrutatori;
b) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e
delibera sullo stesso;
c) nomina la commissione della gestione.

- Art. 18** Le assemblee hanno luogo di regola nell'apposita sala patriziale (eventualmente nella sala del Consiglio Comunale).
- Luogo, giorno e convocazione** La convocazione avviene con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.
- (Art. 77
lett. a LOP)
- Numero legale** L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
- (Art. 73 LOP)
- Ordine del giorno** Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
- Art. 19** Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.
- Rinvio**
- Art. 20** All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.
- Ufficio presidenziale** Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.
- (Art. 77
lett. b LOP)
- L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.
- Compiti del presidente** Il presidente:
- dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
 - ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
 - persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
 - mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno
- Art. 21** Agli scrutatori incombe il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
- Scrutatori**
- Art. 22** Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
- Verbale**
- la data e l'ordine del giorno;
 - l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
- (Art. 76 e 77
lett. c LOP)
- Approvazione** Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

- Art. 23**
Sistema di voto
(Art. 77 lett d LOP)
- L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.
Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
- Art. 24**
Discussioni e votazioni
(Art. 77 lett. d LOP)
- Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Votazioni**
Procedimento
- Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
- a) **Votazioni preliminari**
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
- b) **Votazioni eventuali**
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- c) **Votazione finale**
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
- Art. 25**
Messaggi e rapporti
(Art. 77 lett e/f LOP)
- I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
- Art. 26**
Interpellanza
(Art. 77 lett. g LOP)
- Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale. L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
- Art. 27**
Mozione
(Art. 77 lett. g LOP)
- Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente. Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 28**Pubblicità**

(Art. 77

lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea. È permesso e auspicabile l'uso del dialetto.

Capo IIIL'Ufficio patriziale**Art. 29****Composizione**

(Art. 81 LOP)

L'ufficio patriziale si compone di:
5 membri, compreso il Presidente.

Art. 30**Luogo**

(Art. 94

lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sede patriziale e fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

Art. 31**Convocazione****delle sedute****Direzione**

(Art. 94

lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 32

Votazioni
(Art. 94
lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 33

Verbale
Contenuto
Approva-
zione
(Art. 94
lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

NORME VARIE

Art. 34

Obbligo di
discrezione
(Art. 94
lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 35

Ispezione
e rilascio
di estratti
(Art. 94
lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 36

Tassa di
cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 37

Lavori e
forniture
(Art. 12, 15
e 95 LOP)

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 10'000.--.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 20'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 38

Spese non
preventivate

L'Ufficio patriziale può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso assembleare, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 2'000.--.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

- Art. 39** L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
Nomina
(Art. 101 LOP)
a) il segretario
nonché, a dipendenza delle rispettive esigenze:
b) il guardaboschi
c) l'usciera
- Art. 40** Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
Periodo di prova
- Art. 41** Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.
Scioglimento del rapporto d'impiego
- Art. 42** Il patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.
Requisiti
(Art. 103 LOP)
È richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio. Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate unitamente al bando di concorso.
- Art. 43** a) per carica:
Incompatibilità
i dipendenti del patriziato non possono assumere la carica di membro dell'Ufficio patriziale, né far parte della Commissione della gestione; fa' eccezione la funzione di segretario quando è svolta da un membro dell'Ufficio patriziale.
b) per parentela la carica di segretario è incompatibile nei confronti del Presidente dell'Ufficio patriziale per i casi di cui all'art. 84 LOP, nonché, limitatamente al primo grado ed al coniuge, anche nei confronti dei membri dell'Ufficio patriziale.
In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.
- Art. 44** I dipendenti ed il personale avventizio devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.
Doveri di servizio
- Art. 45** I dipendenti ed il personale avventizio sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
Segreto d'ufficio

- Art. 46** Il segretario:
Compiti in generale il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.
- Compiti in particolare In particolare il segretario:
a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
b) redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.
- Art. 47** Il guardaboschi:
Compiti il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'ufficio patriziale.
- Art. 48** L'usciera:
Compiti l'usciera è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

- Art. 49** I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:
Emolumenti - presidente fr. 100.--
- vice presidente fr. 50.--
- membro fr. 30.--
- Per ogni presenza alle sedute dell'Ufficio patriziale viene corrisposta una diaria di fr. 20.--.
I membri della commissione della gestione ricevono fr. 20.-- per seduta.
- Art. 50** Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:
Stipendi dei dipendenti - segretario fr. 2'000.--
- guardaboschi e usciere indennizzati secondo l'art. 51.
Gli stipendi dei dipendenti potranno essere adeguati in base al rincaro previsto per i dipendenti dello Stato.
- Art. 51** Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:
Diarie ed indennità per missioni a) per mezza giornata fr. 20.--
b) per una giornata fr. 40.--
c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 52** I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).
- Diritto di firma**
- Pagamenti Riscossioni** Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
- (Art. 111 LOP) Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- Art. 53** La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.
- Contabilità**
(Art. 113 LOP)
- Art. 54** La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria e può essere riconfermata.
- Commissione gestione** La commissione della gestione si compone di 5 membri. La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.
- (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)
- Art. 55** La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
- Rapporto**
(Art. 117 LOP)
- Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.
- Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.
- L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
- Altre funzioni**
- Art. 56** Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- Presidente**
Convocazione
- Numero legale** Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
- Ispezione degli atti** Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- Verbale** La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- Votazione** Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 57 Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).
Commissioni speciali

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 58 L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
Ammontare della multa
(Art. 118 LOP) L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

Art. 59 L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Ordinanze Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 60 Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
Convenzioni La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 61 Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le disposizioni legali in concreto applicabili.
Disposizioni legali

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 62 Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione dell'autorità governativa.
Entrata in vigore

Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 63 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 25 agosto 1967.
Abrogazione

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 18 maggio 1998

L'ASSEMBLEA PATRIZIALE DI GORDUNO

Il Presidente
Remo DEL DON

Il segretario
Marzio RIGONI

GLI SCRUTATORI DELL'ASSEMBLEA PATRIZIALE DI GORDUNO

Rocco GREGORI

Sandra FRIGERIO

L'Ufficio Patriziale certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo patriziale per un periodo di 15 giorni e approvato poi dal Consiglio di Stato, tramite la Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 364-RE-5325 in data 10 dicembre 1998.

Gorduno, dicembre 1998

L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI GORDUNO

Il Presidente
Marino BATTAGLIONI

Il segretario
Marzio RIGONI

Indice degli articoli del regolamento patriziale

TITOLO I: NORME GENERALI

- Art. 1 Definizione e scopo
- Art. 2 Altri enti
- Art. 3 Costituzione
- Art. 4 Sigillo

TITOLO II: BENI PATRIZIALI

Capo I: Amministrazione

- Art. 5 Pubblico concorso
- Art. 6 Lavoro comune

Capo II: Modi di godimento

- Art. 7 Definizione
- Art. 8 Tassa
- Art. 9 Godimento di legna da ardere
- Art. 10 Quantitativo
- Art. 11 Deposito rifiuti, divieto
- Art. 12 Costruzioni, divieto
- Art. 13 Beni di godimento (parcelle, acquedotto)
- Art. 14 Beni di godimento (strade, sala, cascinali)

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I: Generalità

- Art. 15 Organi

Capo II: L'assemblea patriziale

- Art. 16 Composizione
- Art. 17 Assemblee ordinarie, date ed oggetti
- Art. 18 Luogo, giorno, convocazione, numero legale, ordine del giorno
- Art. 19 Rinvio
- Art. 20 Ufficio presidenziale, compiti del presidente
- Art. 21 Scrutatori
- Art. 22 Verbale, approvazione
- Art. 23 Sistema di voto
- Art. 24 Discussioni e votazioni, procedimento
- Art. 25 Messaggi e rapporti
- Art. 26 Interpellanza
- Art. 27 Mozione
- Art. 28 Pubblicità

Capo III: L'Ufficio patriziale

- Art. 29 Composizione
- Art. 30 Luogo
- Art. 31 Convocazione delle sedute, direzione
- Art. 32 Votazioni
- Art. 33 Verbale, contenuto, approvazione

- Art. 34 Obbligo di discrezione
Art. 35 Ispezione e rilascio di estratti
Art. 36 Tassa di cancelleria
Art. 37 Lavori e forniture
Art. 38 Spese non preventivate

Capo IV: I dipendenti del Patriziato

- Art. 39 Nomina
Art. 40 Periodo di prova
Art. 41 Scioglimento del rapporto d'impiego
Art. 42 Requisiti
Art. 43 Incompatibilità
Art. 44 Doveri di servizio
Art. 45 Segreto d'ufficio
Art. 46 Il segretario, compiti
Art. 47 Il guardaboschi, compiti
Art. 48 L'usciera, compiti
Art. 49 Emolumenti
Art. 50 Stipendi dei dipendenti
Art. 51 Diarie ed indennità per missioni

Capo V: Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 52 Diritto di firma, pagamenti, riscossioni
Art. 53 Contabilità
Art. 54 Commissione della gestione
Art. 55 Rapporto
Art. 56 Altre funzioni: - presidente, convocazione
 - numero legale
 - ispezione degli atti
 - verbale
 - votazione
 - discrezione
Art. 57 Commissioni speciali

Capo VI: Contravvenzioni

- Art. 58 Ammontare della multa

TITOLO IV: REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

- Art. 59 Ordinanze
Art. 60 Convenzioni
Art. 61 Disposizioni legali
Art. 62 Entrata in vigore, diramazione
Art. 63 Abrogazione